

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18
TEL. 0422 559610 - FAX 0422 559618
SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 1015

Treviso, lì 23/06/2014

CIRCOLARE N. 13/2014

A tutti gli Avvocati
Ai Praticanti abilitati al Patrocinio
Loro sedi

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE PARCELLE: COMUNICAZIONE AL CONTROINTERESSATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990

Il T.A.R. Veneto Sez. I, con sentenza 13.02.2014 n. 183 (pubblicata in *Quotidiano Giuridico*, 2014, nota di GRIECO) ha stabilito che il parere di congruità sulle parcelle professionali reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, poiché non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, bensì implica una valutazione di congruità della prestazione.

Sulla base di tale presupposto ha altresì stabilito che il soggetto debitore per il pagamento della parcella assume la qualifica di controinteressato ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241.

Pur non condividendo i presupposti logico giuridici della sentenza, il COA di Treviso ha ritenuto opportuno prendere atto della stessa ed adeguarvisi, anche per motivi di opportunità:

- innanzi tutto per evitare inutili contenziosi avanti al giudice amministrativo, ed i relativi costi per lo stesso COA, che ne sarebbe coinvolto;
- in secondo luogo perché è evidente a tutti che un provvedimento amministrativo reso in contraddittorio (anche solo eventuale) con controinteressato, gode di una autorità intrinseca maggiore agli occhi di chi, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non è vincolato dall'opinamento ma è invece libero di condurre autonome valutazioni.

Di conseguenza, all'apertura del procedimento di liquidazione, verrà inviata al controinteressato una comunicazione nella quale verranno fornite le seguenti informazioni:

- 1) l'apertura del procedimento di opinamento previsto dell'art. 13, comma 9, della legge 31.12.2013 n. 247, con l'indicazione delle pratiche alle quali si riferisce;
- 2) l'indicazione del responsabile del procedimento
- 3) l'avviso che, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il contro interessato ha diritto:
 - di prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, nei limiti previsti dall'art. 24 della Legge 241/1990;
 - di presentare memorie scritte e documenti, che il COA avrà l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Benché il COA non consenta l'accesso alla corrispondenza tra colleghi eventualmente contenuta nel fascicolo di studio depositato a corredo della domanda di opinamento, si raccomanda comunque ai colleghi una

selezione della stessa evitando la produzione di corrispondenza che non sia essenziale ai fini della liquidazione.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Avv. Paolo De Girolami